



sent. n. 476/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Francesco Paolo Romanelli Presidente

dott. Marcello Iacubino Consigliere

dott. Marco Fratini 1° Referendario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 35101, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Vincenzo La Gioia, nato a Taranto il 18.09.1954, c.f. LGAVCN54P18L049X, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Rellea e dall'avv. Gianluca Giuseppe Prete;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 marzo 2021, il relatore, Primo referendario Marco Fratini, il Pubblico Ministero, dott. Pierlorenzo Campa, e l'avv. Prete.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il soggetto indicato in epigrafe per sentirlo

condannare al risarcimento del danno arrecato al Comune di Lizzano (TA), della somma di €. 163.074,28, pari al danno patito dall'ente locale in conseguenza dell'omesso adeguamento all'indice ISTAT del contributo relativo al costo di costruzione - dovuto dai soggetti richiedenti i permessi a costruire - relativamente agli anni 2011/2012.

Espone, in estrema sintesi, parte attrice, sulla scorta delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza (Nucleo di P.T. di Taranto), che il convenuto avrebbe tenuto una condotta gravemente colposa in quanto, si sarebbe dimostrato assolutamente inerte in occasione del rilascio dei titoli abilitativi, non avendo provveduto al corretto aggiornamento dei costi di costruzione (a norma dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, della L.R. n. 1/2007 e della Deliberazione della G.R. n. 2268 del 26/11/2008), obbligo, quest'ultimo, riferibile al sig. La Gioia, nella sua qualità di responsabile dell'U.T.C. - Settore di Edilizia Privata.

Il convenuto si è costituito in giudizio deducendo l'inesistenza effettiva del danno, la sua indeterminatezza ed indeterminabilità, l'effettiva recuperabilità delle differenze sui costi di costruzione già corrisposti, nonché la mancanza di

colpa grave.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.

Ritiene il Collegio di non avere motivi per discostarsi dall'orientamento di questa Sezione (cfr. sentt. n. 436/2020, n. 450/2020 e n. 7/2021, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) del c.g.c. e dell'art. 17, comma 1 delle disposizioni di attuazione), secondo cui, in adesione al *revirement* giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 215/2020 della 2^a Sez. Centrale d'Appello (recentemente confermato dalla stessa Sezione, con la sentenza n. 80/2021), secondo cui difetta nella fattispecie l'attualità del danno dedotto in giudizio, alla luce del principio di diritto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 12/2018, che riconosce l'esperibilità dell'azione di recupero da parte del Comune nei confronti dei beneficiari dei titoli abilitativi rilasciati senza l'applicazione dell'adeguamento del costo di costruzione, nell'ordinario termine decennale di prescrizione.

Il convenuto va, pertanto, assolto dalla domanda

attrice.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

Vincenzo La Gioia da ogni responsabilità in relazione alla fattispecie dannosa dedotta in giudizio.

Liquida l'ammontare del compenso spettante alla difesa nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al 10% per spese forfetarie e Iva e CPA come per legge.

Così deciso, in Bari, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2021.

L'estensore

Il Presidente

f.to Marco Fratini

f.to Francesco Paolo Romanelli

Deposita in Segreteria il 28/5/2021

Il Dirigente

F.to Francesco Gisotti